PROPOSTA SETT. 6°
N° 40 DEL 24.10.2017

COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 **del** 25/10/2017

Oggetto:	Approvazione schema di atto di concessione degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 20/2016.-

L'anno duemiladiciassette , il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore 01,00 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Valenti Francesca:	Sindaco
Bellanca Filippo	Vice Sindaco
Settecasi Gioacchino:	Assessore
Mandracchia Paolo:	Assessore
Alongi Annalisa:	Assessore
Neri Giuseppe:	Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Alessandra Melania La Spina.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

SETT. 6° - N° 40 DEL 24.10.2017

Approvazione schema di atto di concessione degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 20/2016.-

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

premesso

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, la Regione Siciliana, al fine di consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è stata autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società "Terme di Acireale S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione;
- che la Regione Siciliana, in conformità alla disposizione sopra richiamata, con atto di Trasferimento 13.09.2017, Rep. n. 54618, Racc. 15607, Notaio Maccarrone, ha acquisito la piena proprietà dei seguenti immobili, afferenti al complesso termale di Sciacca:
  1. stabilimento denominato **"Nuove Terme"** sito in Via Agatocle n. 2, riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 45;
  2. fabbricato denominato **"Grand Hotel delle Terme"** sito in Via delle Terme s.n., riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 46 sub graffati 1 e 2;
  3. fabbricato denominato "**Ex Convento San Francesco"** sito in via Agatocle nn. 5 – 7 – 9, riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 167, particelle graffate 3517, 3571 sub 2 e 3572 sub 2;
  4. stabilimento denominato "**Vecchie Terme"** sito in Via Bagnoli s.n., riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 4;
  5. immobile denominato **"Parco delle Terme"** sito in Viale delle Terme, costituito da un corpo di fabbrica con annesso terreno pertinenziale, riportato al catasto fabbricati al foglio 136, part. 373 sub 2, e al catasto terreni al foglio 136, part. 495 (ex 209);
  6. immobile facente parte del Parco delle Terme, sito in Viale delle Terme, denominato "**Piscine Sulfuree Coperte"**, riportato al catasto fabbricati al foglio 136, part. 373 sub. 3;
- che la Regione Siciliana è anche proprietaria del seguente immobile, anch'esso facente parte del complesso termale di Sciacca, acquisito con atto di compravendita del 11.05.2017 Rep. n. 7 del 11.05.2017;
  1. **"Piscine Molinelli"** sito in C.da Molinelli s.n., costituito da un corpo di fabbrica comprendente piscine termali, spogliatoi, piazzali, ristorante e annesso bar pizzeria all'aperto, riportato al catasto fabbricati al foglio 148, part. 723 sub 4 e 5, e annesso terreno, riportato al catasto terreni al foglio 148, part.lle727, 728, 730, 731, 732, 734,735, 736,738;
- che, ai sensi del comma 5 del sopra richiamato articolo 2, *"L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica"*.
- che, con nota n. 4484/GAB del 29/09/2017, il Comune di Sciacca, al fine di acquisire in concessione i beni in argomento, ha chiesto di conoscere l'iter procedurale da seguire, "*allo scopo di acquisire i necessari elementi informativi utili, al fine di ponderare con adeguata cognizione la decisione relativa al suddetto complesso termale*";
- che, con nota prot. n. 24252 del 3 ottobre 2017, il Dipartimento Finanze e Credito ha richiesto la

trasmissione di un cronoprogramma di massima del piano di gestione del plesso termale, ivi compreso il programma di coltivazione del giacimento minerario, al fine della valutazione di coerenza, da parte del competente ramo dell'Amministrazione regionale, con le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20;

- che, con successiva nota prot. n. 4632 del 6 ottobre 2017, il Comune di Sciacca, nel confermare la volontà manifestata con la citata nota n. 4484/GAB del 29/09/2017, si è riservato di trasmettere il cronoprogramma richiesto;
- che, con nota prot. n. 24857 del 10 ottobre 2017, il Dipartimento Finanze e Credito ha richiesto al Comune di Sciacca la disponibilità a presiedere le operazioni inerenti l'assunzione in consistenza degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca e oggetto di concessione;
- che, con nota prot. n. 4710 del 11 ottobre 2017, il Comune di Sciacca ha comunicato la propria disponibilità a prendere parte alle operazioni di assunzione in consistenza dei beni oggetto di concessione;
- che, con nota prot. 5421/A01 del 19/10/2017, l'Assessore regionale dell'Economia ha manifestato il proprio apprezzamento in ordine alla concessione al Comune di Sciacca dei beni afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità previste dall'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20;
- che, con nota prot. 4948/GAB del 24.10.2017 il Sindaco di Sciacca ha inviato apposito atto d'indirizzo al dirigente del VI Settore invitandolo a predisporre, in data odierna, il necessario atto propedeutico alla sottoscrizione della convenzione, prevista per il giorno 25.10.2017;

Considerato

- che l'art. 22, comma 3, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, concernente "*Valorizzazioni beni immobili demaniali e patrimoniali*", prevede, tra l'altro, che : *"Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41.";*
- che il DDG Presidenza n. 309689 del 21 dicembre 2009 - del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Del Personale e Dei Servizi Generali, Di Quiescenza, Previdenza Ed Assistenza Del Personale, Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare – stabilisce *le "Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali";*
- che detto DDG prevede, tra l'altro, che "Fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare di determinate categorie di beni demaniali e patrimoniali ..... per l'affidamento dei beni immobili nella Regione Sicilia si applicano le norme generali contenute nel Regolamento per la concessione e locazione D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005 che ha abrogato e sostituito la L.390/86;
- che in caso di concessione migliorativa la durata può essere stabilita, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, concernente la "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.*" - così come modificato dal comma 14 dell'art. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - tenendo conto di un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni;
- che è ammessa la concessione senza oneri "quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali", nell'ipotesi di concessione di valorizzazione, volta alla realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione con finalità di promozione e sviluppo del territorio e di utilità sociale.

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione, che integralmente si richiamano;
2. **Di Approvare** l'allegata bozza di concessione degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 20/2016, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 13 dell'allegata bozza di concessione le parti sono obbligate solo dopo che lo stesso atto sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge e previa acquisizione in consistenza dei beni in oggetto;
4. **Di dare atto** che l'acquisizione in consistenza dei beni immobili facenti parte del complesso termale di Sciacca presuppone gli accertamenti sul posto dello stato in cui gli stessi si trovano, da relazionare alla sostenibilità e capacità di assunzione degli obblighi a carico del Comune di Sciacca;
5. **Di stabilire** che tutti gli oneri previsti nell'atto allegato alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 8 e 12 fanno seguito esclusivamente alla selezione di soggetti terzi da individuare con procedure di evidenza pubblica;
6. **Di stabilire** che gli oneri di custodia di cui all'art. 11 della bozza di concessione saranno assunti a seguito dell'acquisizione in consistenza dei beni immobili facenti parte del complesso termale di Sciacca;
7. **Di dare atto** che il Comune potrà riservarsi la possibilità di gestire in proprio taluni beni ove ne sussistano i presupposti di carattere tecnico e finanziario
8. **Di dare mandato** al Dirigente del Settore VI° per l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'imminenza della data del 25.10.2017 fissata per la sottoscrizione.

Sciacca, lì 24.10.2017

Il Dirigente
(Arch. Aldo Misuraca)

Visto :

Il Sindaco
(Avv. Francesca Valenti)

L'Assessore al Patrimonio
(Ing. Gioacchino Settecasi)

PARERI ex. Art. 12 L.R. 30/2000

Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Lì 24/10/2017

Il Dirigente (Arch. Aldo Misuraca)

Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Lì 24/10/2017

Il Dirigente (Dott. Filippo Carlino)

BOZZA 24 ottobre

CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... tra la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito – C.F. 80012000826, rappresentata a tal uopo dal Dott. Gaetano Chiaro, nato a Palermo il 19 maggio 1960 che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito, con sede in Palermo Via Notarbartolo n. 17, ove domiciliato per la carica,

ed il Comune di Sciacca – C.F. 00220950844, rappresentato a tal uopo dalla Prof. Avv. Francesca Valenti, nata a Sciacca il 18 aprile 1970, nella qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Sciacca Via Roma n. 13

Premesso

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, la Regione Siciliana, al fine di consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è stata autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società "Terme di Acireale S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione;
- che la Regione Siciliana, in conformità alla disposizione sopra richiamata, con atto di Trasferimento 13.09.2017, Rep. n. 54618, Racc. 15607, Notaio Maccarrone, ha acquisito la piena proprietà dei seguenti immobili, afferenti al complesso termale di Sciacca:

1. stabilimento denominato **"Nuove Terme"** sito in Via Agatocle n. 2, riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 45;

2. fabbricato denominato **"Grand Hotel delle Terme"** sito in Via delle Terme s.n., riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 46 sub graffati 1 e 2;

3. fabbricato denominato "**Ex Convento San Francesco**" sito in via Agatocle nn. 5 – 7 – 9, riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 167, particelle graffate 3517, 3571 sub 2 e 3572 sub 2;

4. stabilimento denominato "**Vecchie Terme**" sito in Via Bagnoli s.n., riportato al catasto fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 136, part. 4;

5. immobile denominato **"Parco delle Terme"** sito in Viale delle Terme, costituito da un corpo di fabbrica con annesso terreno pertinenziale, riportato al catasto fabbricati al foglio 136, part. 373 sub 2, e al catasto terreni al foglio 136, part. 495 (ex 209);

6. immobile facente parte del Parco delle Terme, sito in Viale delle Terme, denominato "**Piscine Sulfuree Coperte**", riportato al catasto fabbricati al foglio 136, part. 373 sub. 3;

- che la Regione Siciliana è anche proprietaria del seguente immobile, anch'esso facente parte del complesso termale di Sciacca, acquisito con atto di compravendita del 11.05.2017 Rep. n. 7 del 11.05.2017;

1. **"Piscine Molinelli"** sito in C.da Molinelli s.n., costituito da un corpo di fabbrica comprendente piscine termali, spogliatoi, piazzali, ristorante e annesso bar pizzeria all'aperto, riportato al catasto fabbricati al foglio 148, part. 723 sub 4 e 5, e annesso terreno, riportato al catasto terreni al foglio 148, part.lle727, 728, 730, 731, 732, 734,735, 736,738;

- che, ai sensi del comma 5 del sopra richiamato articolo 2, *"L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica".*

- che, con nota n. 4484/GAB del 29/09/2017, il Comune di Sciacca, al fine di acquisire in concessione i beni in argomento, ha chiesto di conoscere l'iter procedurale da seguire, "*allo scopo di acquisire i necessari elementi informativi utili, al fine di ponderare con adeguata cognizione la decisione relativa al suddetto complesso termale*";
- che, con nota prot. n. 24252 del 3 ottobre 2017, il Dipartimento Finanze e Credito ha richiesto la trasmissione di un cronoprogramma di massima del piano di gestione del plesso termale, ivi compreso il programma di coltivazione del giacimento minerario, al fine della valutazione di coerenza, da parte del competente ramo dell'Amministrazione regionale, con le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20;
- che, con successiva nota prot. n. 4632 del 6 ottobre 2017, il Comune di Sciacca, nel confermare la volontà manifestata con la citata nota n. 4484/GAB del 29/09/2017, si è riservato di trasmettere il cronoprogramma richiesto;
- che, con nota prot. n. 24857 del 10 ottobre 2017, il Dipartimento Finanze e Credito ha richiesto al Comune di Sciacca la disponibilità a presiedere le operazioni inerenti l'assunzione in consistenza degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca e oggetto di concessione;
- che, con nota prot. n. 4710 del 11 ottobre 2017, il Comune di Sciacca ha comunicato la propria disponibilità a prendere parte alle operazioni di assunzione in consistenza dei beni oggetto di concessione;
- che, con nota prot. 5421/A01 del 19/10/2017, l'Assessore regionale dell'Economia ha manifestato il proprio apprezzamento in ordine alla concessione al Comune di Sciacca dei beni afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità previste dall'art. 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20;

Considerato

- che l'art. 22, comma 3, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, concernente "*Valorizzazioni beni immobili demaniali e patrimoniali*", prevede, tra l'altro, che : *"Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la*

determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41.";

- che il DDG Presidenza n. 309689 del 21 dicembre 2009 - del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Del Personale e Dei Servizi Generali, Di Quiescenza, Previdenza Ed Assistenza Del Personale, Servizio Demanio E Patrimonio Immobiliare – stabilisce *le "Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali";*

- che detto DDG prevede, tra l'altro, che "Fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare di determinate categorie di beni demaniali e patrimoniali ..... per l'affidamento dei beni immobili nella Regione Sicilia si applicano le norme generali contenute nel Regolamento per la concessione e locazione D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005 che ha abrogato e sostituito la L.390/86;

- che nel caso di specie trattasi di concessione migliorativa, in quanto il concessionario, anche per il tramite dei soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica, assume l'obbligo di eseguire, sugli immobili oggetto della concessione, lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge necessari all'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, attraverso la coltivazione del relativo giacimento termale;

- che in caso di concessione migliorativa la durata può essere stabilita, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, concernente la "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.*" - così come modificato dal comma 14 dell'art. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - tenendo conto di un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni;

che è ammessa la concessione senza oneri "quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali", nell'ipotesi di concessione di valorizzazione, volta alla realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione con finalità di promozione e sviluppo del territorio e di utilità sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) La Regione Siciliana, come sopra rappresentata, dà in concessione al Comune di Sciacca che accetta, per lo sfruttamento anche attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica, gli immobili facenti parte del complesso termale di Sciacca, individuati nelle premesse e meglio identificati nelle allegate planimetrie.

Art. 3) Gli immobili sono concessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, nonché, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della l.r. n. 4/2003, di quanto stabilito con il DDG n. 309689 del 21 dicembre 2009 concernente "*Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali*" e di quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, concernente la "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.*", senza oneri tenuto conto della finalità di valorizzazione, che necessita di specifico e rilevante progetto, e delle finalità di promozione e sviluppo del territorio e di utilità sociale.

Art. 4) Il concessionario in proprio e/o per il tramite dei soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica assume l'obbligo di

eseguire sugli immobili oggetto della concessione lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge dei beni concessi e occorrenti all'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 2 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, attraverso la coltivazione del relativo giacimento termale.

Art. 5) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, concernente la "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*", la durata della concessione viene fissata in anni 50 (cinquanta) dalla data della presente, in ragione dell'attuazione dello specifico e rilevante progetto di valorizzazione e, dunque, delle attività da porre in essere, necessarie a consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale di cui al precedente articolo 4 e del tempo necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

A tal uopo il concessionario di impegna a comunicare, terminata la fase di selezione dei soggetti di cui al citato articolo 4, il termine di ultimazione dei lavori necessari a realizzare il progetto di valorizzazione e l'avvio a regime della coltivazione del giacimento termale.

Art. 6) Il concessionario si impegna ad individuare alcune aree del complesso dei beni del giacimento termale di Sciacca da destinare alla fruizione della collettività, nonché eventuali agevolazioni a favore dei cittadini residenti nello stesso Comune per la fruizione dei servizi termali.

Art. 7) Ogni diversa utilizzazione comporterà la decadenza immediata dalla concessione ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 8) Il concessionario, previa acquisizione del progetto di valorizzazione comunicato ai sensi dell'articolo 5, assume, in proprio e/o

per il tramite dei soggetti selezionati con procedure di evidenza pubblica, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento degli impianti e di adeguamento alle norme di sicurezza, secondo la normativa vigente, nonché gli oneri e le contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sugli immobili e di assicurazione contro il rischio di incendio e di danni causati all'edificio, nonché per danni a terzi.

Art. 9) Alla cessazione della concessione, tutte le addizioni o migliorie apportate agli immobili saranno acquisite gratuitamente e di diritto alla proprietà regionale.

Art. 10) Alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte della struttura regionale competente, con l'obbligo del concessionario di riconsegna del complesso dei beni con tutte le migliorie e addizioni apportate, necessarie a garantire il progetto di valorizzazione di cui al precedente art. 4.

Art. 11) Il Concessionario è costituito custode degli immobili assegnatigli, con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, e risponde di tutti i deterioramenti, eccedenti l'ordinaria usura, o danni che dovessero essere causati ai locali da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre la Regione (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

Art. 12) Le parti si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, ad attivare la coltivazione del giacimento termale in concessione al comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 20/2016.

Art. 13) Il presente atto obbliga le parti solo dopo che lo stesso sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge e previa acquisizione in consistenza dei beni oggetto di concessione.

Art. 12) Le spese di stesura, bollo e registrazione in misura fissa del presente contratto sono a carico del concessionario.

IL CONCEDENTE: presso la

IL CONCESSIONARIO: presso la sede

Letto, approvato e sottoscritto.		
IL CONCEDENTE:		**IL CONCESSIONARIO:**

LA GIUNTA COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sulla suddetta proposta sono stati resi i pareri regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione, che integralmente si richiamano;
2) **Di Approvare** l'allegata bozza di concessione degli immobili afferenti al complesso termale di Sciacca per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 20/2016, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;
3) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 13 dell'allegata bozza di concessione le parti sono obbligate solo dopo che lo stesso atto sarà approvato e reso esecutivo a norma di legge e previa acquisizione in consistenza dei beni in oggetto;
4) **Di dare atto** che l'acquisizione in consistenza dei beni immobili facenti parte del complesso termale di Sciacca presuppone gli accertamenti sul posto dello stato in cui gli stessi si trovano, da relazionare alla sostenibilità e capacità di assunzione degli obblighi a carico del Comune di Sciacca;
5) **Di stabilire** che tutti gli oneri previsti nell'atto allegato alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 8 e 12 fanno seguito esclusivamente alla selezione di soggetti terzi da individuare con procedure di evidenza pubblica;
6) **Di stabilire** che gli oneri di custodia di cui all'art. 11 della bozza di concessione saranno assunti a seguito dell'acquisizione in consistenza dei beni immobili facenti parte del complesso termale di Sciacca;
7) **Di dare atto** che il Comune potrà riservarsi la possibilità di gestire in proprio taluni beni ove ne sussistano i presupposti di carattere tecnico e finanziario
8) **Di dare mandato** al Dirigente del Settore VI per l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2° della legge regionale n° 44/91, per le motivazioni esposte in premessa.

Il Sindaco alle ore 01,20 dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio il 25/10/2017

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line Registro di pubblicazione n°_____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

lì _____

Il Dirigente

_____

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

lì 25/10/2017

Il Segretario Generale